



STATUTO AIFI Emilia Romagna

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE EMILIA ROMAGNA

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOCI

Art. 1 DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

1. L'Assemblea Congressuale dell'Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione Regione Emilia Romagna (detta brevemente A.I.T.R. Emilia Romagna) costituita l'anno millenovecentonovantasei il giorno 21 maggio, in Bologna, presso lo studio del notaio Dr. Rosa Vetromile, repertorio n. 64517, a partire dal giorno 14 novembre 2002 cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Emilia Romagna (A.I.F.I. Emilia Romagna). La sede legale dell'A.I.F.I. Emilia Romagna è in Bologna, attualmente in Via Zanardi, n. 403/22.
2. L'A.I.F.I. Emilia Romagna aderisce all'Associazione Italiana Fisioterapisti detta brevemente A.I.F.I., (precedentemente nominata A.I.T.R., costituita a Roma l'8 giugno 1959) della quale accetta lo Statuto in ordine di priorità. L'A.I.F.I. Emilia Romagna si uniforma alle disposizioni di cui al Capo I dello Statuto della Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.) attualmente in vigore e alle sue eventuali successive modifiche quanto all'ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e ai doveri degli associati nonché ai successivi Articoli 23 e 24 dello Statuto Nazionale.
3. L'attività associativa è regolata dal codice civile, dalla legislazione in materia, dallo Statuto Nazionale, dalle deliberazioni dell'A.I.F.I., dal presente Statuto Regionale, dal regolamento amministrativo e dai vari regolamenti su materie specifiche.
4. L'A.I.F.I.- Emilia Romagna aderisce, attraverso l'A.I.F.I. "Nazionale", alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
5. L'A.I.F.I. Emilia Romagna è dotata di autonomia giuridica gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.
6. L'A.I.F.I. Emilia Romagna costituisce a tutti gli effetti un'articolazione territoriale Regionale dell'A.I.F.I. e svolge la sua attività su tutto il territorio della regione Emilia Romagna. La sua durata è illimitata
7. L'A.I.F.I. Emilia Romagna utilizza il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.).
8. L'A.I.F.I. Emilia Romagna è un'associazione che si dichiara apartitica e aconfessionale. L'associazione non ha finalità di natura sindacale.
9. L'A.I.F.I. Emilia Romagna non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente e nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 6 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.
10. I soci dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione. L'associazione può assumere dei dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile vs/terzi. L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti ed eventualmente assicurandoli a norma di legge. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dall'ufficio di Presidenza Regionale su indicazione della Direzione Nazionale A.I.F.I.
11. E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
12. I singoli associati non possono, senza autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale dell'A.I.F.I.

Emilia Romagna, assumere obbligazioni per conto dell'associazione.

Art. 2 SCOPI

1. L'A.I.FI. Emilia Romagna si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei Fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

2. Con riferimento a i predetti fini l'A.I.FI. Emilia Romagna si propone di svolgere le seguenti attività:

a) Intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nell'adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione:

b) definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i Fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;

c) affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del Fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;

d) definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;

e) svolgere attività di assistenza e/o consulenza professionale, giuridica e fiscale a favore degli associati;

f) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento e al perfezionamento di una regolamentazione giuridica dei Fisioterapisti;

g) promuovere e sostenere attività e progetti inerenti il volontariato anche a livello internazionale;

h) sviluppare e organizzare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei Fisioterapisti, anche con l'ausilio di collaboratori esterni, aderendo ai regolamenti e/o norme vigenti in merito all'educazione continua in medicina (ECM) a tal fine, l'Associazione può:

- promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;

- promuovere studi e indagini, premi e borse di studio, mostre e altre manifestazioni;

- avviare relazioni e scambi con enti e persone anche stranieri.

i) promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;

l) tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);

m) promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo nazionale e regionale e/o interregionale e per l'istituzione delle associazioni provinciali e/o interprovinciali.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.I.FI. Emilia Romagna, in ambito regionale, tra l'altro può:

a) adempiere, nel rispetto del regolamento, a compiti e funzioni che possono venirle demandate da altri Enti o Autorità;

b) svolgere, nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.FI., compiti e funzioni conferite all'A.I.FI. Nazionale da Organi di Governo o da Leggi e Regolamenti;

c) assumere nella Regione, funzioni ad essa demandate dall'A.I.FI. per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse dei Fisioterapisti.

Art. 3 DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

1. La Direzione Regionale può definire una specifica articolazione interna, in considerazione delle specifiche realtà territoriali. Tale organizzazione sarà normata da apposito regolamento.

2. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento e in conformità a quanto stabilito nella politica regionale e nazionale. I rapporti tra i diversi livelli sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II dello Statuto Nazionale.

Art. 4 DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI E GESTIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) i proventi;

b) i beni mobili ed immobili, che per acquisto o per altro titolo, siano di proprietà dell'A.I.FI. Emilia Romagna.

2. I proventi dell'A.I.FI. Emilia Romagna sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dall'Ufficio di Presidenza Regionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

3. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale
4. La Direzione Regionale può aumentare la quota associativa indicata dalla Direzione Nazionale fino ad un massimo del 50 % del suo ammontare, art. 19 comma 2 dello Statuto Nazionale. L'eventuale incremento è di esclusiva competenza regionale, art. 19 comma 2.
5. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Regionale e non possono essere restituiti, distribuiti o comunque assegnati.
6. I contributi straordinari sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza Regionale e ratificati dall'Assemblea Regionale.
7. Dei beni mobili ed immobili dell'associazione viene redatto l'inventario.
8. L'esercizio Amministrativo e finanziario dell'associazione regionale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Preferibilmente entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente. L'Ufficio di Presidenza predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria annuale o quella congressuale triennale lo approvano entro l'anno successivo; il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione 20 giorni prima della riunione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. All'assemblea il Presidente o un suo delegato espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla attività prevista per l'anno in corso.
9. Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative regolamentari da attuarsi negli esercizi successivi compreso la determinazione di un fondo di ammortamento per rischi imprevedibili nella quotidiana gestione di bilancio, anche temporaneo, per far fronte ad emergenze sempre di esclusiva natura "sociale", "istituzionale" o a diminuzioni dei contributi sociali. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvederà ogni anno a sottoporre all'Assemblea la relazione programmatica per il nuovo esercizio.
10. L'associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Art. 5 DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono soci coloro che: a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1; b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta; c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'associazione riconosce come sostenitori, membri onorari e partecipanti studenti quelli definiti dall' art.5 comma 4,5,6,7,8 dello Statuto Nazionale

Art. 6 DEI DIRITTI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

1. I soci, se regolarmente iscritti, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
2. I Sostenitori, membri Onorari e partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale, attiva e passiva.
3. Lo status di Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio: in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La qualità di socio è personale ed intransmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
5. La tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicazione dell'elenco degli iscritti è di competenza dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Art. 7 DEI DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

1. Tutti i soci e aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.
2. Tutti i soci e partecipanti studenti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. E' dovere di tutti i soci:
 - a) versare all'Associazione la quota d'iscrizione annuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - b) partecipare alla vita associativa.
 - c) curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio e quanto determinato dall'art.6 comma 3c dello Statuto Nazionale.
4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I soci possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa di norma entro l'anno solare di riferimento.

5. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti al corrente anno con il pagamento delle quote annuali di cui al comma 4 del presente articolo. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi con comunicazione scritta. I soci non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell'Associazione. Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza Regionale o l'Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza specifica.

Art. 8 DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a dello Statuto Nazionale.
4. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 9 QUOTE ISCRIZIONI-CONTRIBUTI ANNUALI

1. La quota associativa relativa ad ogni anno solare è stabilita dalla Direzione Nazionale, che ne determina altresì, la percentuale di competenza del livello centrale fatto salvo quanto previsto dall'Art. 19, comma 2 dello Statuto Nazionale. La quota associativa è annuale, non è frazionabile, non è rivalutabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.
2. Ogni socio ordinario ha l'obbligo di versare una quota associativa annuale il cui ammontare e modalità di versamento sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza Regionale di norma entro l'anno solare di riferimento tranne, in casi eccezionali, a richiesta di specifica deroga inoltrata all'ufficio di presidenza regionale.
3. Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ordinarie sono determinati con delibera dell'Ufficio di Presidenza Regionale. Se essi riguardano iniziative a carattere eccezionale vanno approvati esclusivamente in sede assembleare.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale destinerà parte delle quote associative attribuite dalla Tesoreria Nazionale alle eventuali articolazioni territoriali provinciali e interprovinciali, regolarmente costituite.
5. L'A.I.FI. Emilia Romagna provvede, entro il giorno 15 del mese successivo dall'avvenuta iscrizione, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI. le quote riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare gli elenchi degli iscritti.
6. Per le domande d'iscrizione è necessario aderire alla procedura informatica di tesseramento on line o inviare al Segretario Regionale:
 - il modulo d'iscrizione debitamente compilato;
 - la fotocopia del versamento;
 - la fotocopia autenticata del diploma o del titolo di studio di Fisioterapista o equiparati o equivalenti (solo qualora si sia un nuovo socio).
7. Possono fare domanda d'iscrizione anche gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia. Essi devono aderire alla procedura informatica di tesseramento on line o inviare al Segretario Regionale:
 - il modulo d'iscrizione debitamente compilato;
 - la fotocopia del versamento;
 - il certificato di frequenza.
8. Le domande d'iscrizione che rispettano i requisiti previsti dal presente statuto si considerano automaticamente accolte dal momento del ricevimento della documentazione necessaria all'iscrizione da parte del Segretario, salvo diversa decisione presa con motivata deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza Regionale. Nel caso di non ammissione il versamento effettuato verrà restituito.
9. La Regione e la Provincia d'appartenenza dell'associato si determinano sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività professionale.

CAPO II ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 10 DEGLI ORGANI REGIONALI

Sono organi dell'Associazione Regionale

1. L'Assemblea Regionale
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale

3. Il Presidente Regionale
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri
5. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
6. E' esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative

Art. 11 DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Fisioterapisti soci iscritti all'Articolazione regionale.
2. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ve ne sia l'opportunità.
3. L'Assemblea Regionale Congressuale è convocata ogni tre anni, almeno 60 giorni prima della convocazione del Congresso Nazionale.
L'assemblea Regionale Congressuale Straordinaria, può essere convocata dal Presidente Regionale o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale, da almeno la metà più uno dei Soci. All'atto della convocazione sarà l'Ufficio di Presidenza a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.
L'Assemblea Regionale Congressuale elegge i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 ogni 40 (o frazione di 40 superiore a 20) soci iscritti nell'anno precedente. Il Presidente regionale è delegato di diritto in aggiunta ai delegati eletti;
4. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta;
5. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di un altro socio.
6. L'Assemblea discute, delibera, ratifica, o approva in merito a:
 - a. gli obiettivi di politica regionale da perseguire;
 - b. la relazione programmatica presentata dal Presidente Regionale;
 - c. il bilancio annuale di esercizio corredato dalla relazione di Bilancio Consuntivo, previa relazione finanziaria del collegio Regionale dei Revisori dei conti;
 - d. il bilancio preventivo corredato dalla relazione di Bilancio Preventivo;
 - e. le relazioni dei componenti dei vari Organi o Uffici Regionali;
 - f. le linee programmatiche dell'Associazione;
 - g. le mozioni presentate;
 - h. indica ai delegati al Congresso nazionale le linee programmatiche da seguire.
 - i. ogni eventuale argomento posto nell'ordine del giorno;
 - l. la regolamentazione associativa;
 - m. le articolazioni provinciali e/o interprovinciali o l'organizzazione delle sezioni territoriali;
 - n. le modifiche allo statuto proposte o dall'Ufficio di Presidenza Regionale o da 1/3 (un terzo) dei soci;
 - o. lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio.
- 6 bis. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
7. L'Assemblea, di norma con cadenza triennale, elegge tra i soci regionali presenti e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione
 - a. i delegati al Congresso Nazionale;
 - b. Il Presidente Regionale;
 - c. i membri dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - d. i tre membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - e. i tre membri del Collegio Regionale dei Probiviri.
8. Le deliberazioni elettive degli Organi Associativi e le questioni che riguardano le persone, sono prese, salvo unanime diversa deliberazione dell'Assemblea Regionale, a scrutinio segreto e senza la possibilità di esercitare il voto per delega.
9. Le deliberazioni non elettive sono realizzate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti. La scelta della modalità di espressione del voto spetta al Presidente dell'Assemblea, senza esercitare il voto per delega. Il voto attraverso strumenti elettronici, deve avvenire attraverso strumenti certificati che garantiscano la sicurezza e la segretezza del voto ed essere preventivamente approvato dalla maggioranza dell'assemblea.
10. Le modifiche dell'atto costitutivo o statuto regionale in seconda convocazione richiedono il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
11. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Art. 12 DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto da:

il Presidente Regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza Regionale (costituiti da un numero minimo 5).

A questi il Presidente affida i rispettivi incarichi e deleghe:

Il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e i responsabili di specifiche funzioni descritte nella relazione programmatica del presidente e a tal fine inserita a verbale dell'assemblea congressuale in cui vengono eletti. Ognuno di questi

può organizzare all'interno del proprio settore eventuali Uffici di Staff. In caso di urgenza o di ritenuta necessità il Presidente Regionale, affida incarichi specifici a soci esperti per l'esercizio di specifiche funzioni, può adottare provvedimenti ritenuti indispensabili per il proseguimento del lavoro associativo.

Esercita ogni suo potere al fine di svolgere appieno il mandato affidatogli dall'assemblea congressuale o da Statuto Tali provvedimenti saranno resi noti all'Ufficio di Presidenza Regionale nella prima riunione utile successiva. L'Ufficio di Presidenza Regionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti all'approvazione della Direzione Regionale. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente. L'ufficio di Presidenza regionale convoca riunioni o comunica particolari eventi ai propri iscritti o tramite posta ordinaria, tramite posta mail o tramite inserimento nel proprio sito internet.

I titolari di cariche elettive regionali hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'associazione.

L'Ufficio di Presidenza Regionale si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l'anno, ed è validamente costituito se presenti i 2/3 dei rappresentanti.

Art. 12 bis DELLA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è composta da:

- L'Ufficio di Presidenza
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Possono partecipare alle riunioni della Direzione Regionale tutti gli iscritti interessati, ma senza diritto di voto
- Possono partecipare alle riunioni della Direzione Regionale altri colleghi in qualità di rappresentanti o esperti di particolari settori lavorativi, senza diritto di voto ma con diritto al rimborso spese se regolarmente invitati.

Art. 13 DEL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente Regionale resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o dal Segretario o da altro Consigliere eletto. Il Vice Presidente, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo.
4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Regionale, la Direzione Regionale potrà convocare un Congresso Regionale Straordinario o eleggere alla carica il Vice-Presidente. In tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario e non concorre ai fini di cui all'art. 13, comma 2 del presente Statuto.
5. Il Presidente Regionale, in quanto membro di diritto della Direzione Nazionale ai sensi dell'Art.11 comma 6d dello Statuto Nazionale, ha il dovere di diffondere alla Direzione Regionale, le direttive e gli indirizzi adottati ed impartiti in sede di Direzione Nazionale, al fine di favorire gli interscambi tra la politica Regionale e Nazionale. Il Presidente Regionale ha il dovere di applicare e di far rispettare a livello Regionale le deliberazioni approvate dalla Direzione Nazionale.
6. Il Presidente Regionale, cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President sino alla fine del mandato del Presidente Regionale che gli è subentrato. Il Past-President partecipa di diritto, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione Regionale.

Art. 14 DEL SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale si occupa della gestione del tesseramento, della comunicazione all'interno della Direzione Regionale, della stesura dei verbali dell'Ufficio di Presidenza Regionale.

Art. 15 DEL TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere Regionale ha il compito di redigere e controllare il bilancio regionale, che dovrà essere presentato all'Ufficio di Presidenza Regionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 16 DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

1. I Collegi Regionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono composti ciascuno da tre membri, durano in carica un triennio e sono eletti dall'Assemblea Regionale. Essi esercitano rispettivamente i compiti disciplinare e di controllo della gestione contabile regionale e provinciale.
2. Tali cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica Provinciale, Regionale e Nazionale.
3. Le funzioni dei Revisori dei Conti e dei Probiviri Regionali sono analoghe a quelle espresse per le stesse figure a livello Nazionale.
4. Si applicano, al Collegio Regionale dei Probiviri, le disposizioni dell'Art. 16 dello Statuto Nazionale in quanto compatibili. L'età dei componenti non dovrà essere inferiore a quaranta anni.
5. Il Collegio Regionale dei Probiviri decide in primo grado sulle controversie attinenti le violazioni disciplinari e statutarie commesse dai soci iscritti e dai componenti degli organi regionali e/o territoriali.
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne all'Ufficio di Presidenza Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.

CAPO III NORME DISCIPLINARI

Art. 17 DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico ovvero, che, in contrasto con i fini associativi o per trarre vantaggi personali, sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
2. Ogni associato è obbligatoriamente tenuto ad avvalersi del Foro Interno e non può adire le vie legali per quanto espressamente previsto dal 1° comma del presente Articolo prima che sia concluso il procedimento previsto dai commi che seguono.
3. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale i poteri di iniziativa sono dell'Ufficio di Presidenza Regionale.
4. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
5. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed erogare l'eventuale sanzione disciplinare.
6. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
7. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
8. L'inosservanza dei modi e dei tempi prescritti nei commi precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.
9. La Presidenza Nazionale può suffragare le Presidenze Regionali per tutti gli associati.

Art. 20 DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - a) l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b) la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
 - c) la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
 - d) la radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'«Associazione»
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'«Associazione» la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'Articolo 6, commi 1 e 2 dello Statuto Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale, o il Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi di cui all'Articolo 16, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
 - e) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;

- f) la permanenza della qualità d'associato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
- g) l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti del comma 4b del presente Articolo, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto 4c del presente Articolo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI

1. Il funzionamento degli Istituti dell'«Associazione Regionale» e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.
2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:
 - a) l'attività amministrativa;
 - b) le sezioni territoriali ;
 - c) le competenze di qualsiasi organismo o strumento associativo;
 - d) le tariffe e le modalità di rimborso delle spese sostenute da i componenti degli organi associativi;
 - e) i rapporti con i G.I.S.;
 - f) i rapporti con i F.S.F.;
 - g) le modalità per assicurare il coinvolgimento alla vita associativa degli Studenti di cui all'art. 5 comma 6 dello Statuto Nazionale.
3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto Regionale spetterà di esprimere interpretazione autentica con propria determinazione, in prima istanza al Collegio Regionale dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 22 DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate dall'Ufficio di Presidenza Regionale con una maggioranza dei due terzi dei membri.
2. L' Ufficio di Presidenza Regionale può presentare all'Assemblea Regionale Congressuale più di un'ipotesi di modifica.
3. Il quorum necessario al fine della modifica statutaria è definito dal comma 7 e dal comma 8 e 9 dell'Art. 11 del presente Statuto.

Art. 23 DELLE NORME TRANSITORIE

1. L'approvazione del presente Statuto sarà seguito da:
 - a) l'elezione degli Organi associativi regionali, in caso di concomitanza del termine del mandato;
 - b) la registrazione dello Statuto Regionale dandone mandato al Presidente Regionale quale legale rappresentante dell'associazione;
 - c) l'approvazione dei regolamenti necessari.
2. Le disposizioni contenute nello Statuto Regionale entrano in vigore dal momento della sua approvazione.
3. Gli organi delle articolazioni territoriali, già preesistenti, al momento dell'approvazione del presente Statuto si considerano decaduti dal momento dell'approvazione dello Statuto; in seguito a ciò si procederà all'elezione dei nuovi organismi;
4. In via transitoria e sino all'esito dei procedimenti giudiziari in corso possono continuare ad essere associati gli iscritti in possesso dei titoli di Terapista in Neuropsicomotricità dell'età evolutiva che abbiano esercitato l'attività di Fisioterapista ed optino per quest'ultima.